

Al tutto il personale universitario

Oggetto: Circolare operativa nuovi provvedimenti anti COVID 19_ Obbligo vaccinale.

Si ricorda che il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, *'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore'*, all'articolo 2 comma 1 lettera a) ha previsto dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutto il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza limiti di età.

L'obbligo vaccinale, così come dettagliato nella allegata circolare del MUR n. 0001119 del 25/01/2022, si applica a tutto il personale universitario strutturato (docente, ricercatore e personale tecnico amministrativo ecc...) legato all'Ateneo con un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, di tipo subordinato, ad esclusione del personale il cui rapporto risulti sospeso per aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative (per motivi di assistenza e/o cura di familiare o per motivi personali). Le categorie interessate, dall'obbligo vaccinale sono dettagliate nella succitata circolare.

Pertanto, dal 1° febbraio 2022 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, sia in presenza sia in modalità da remoto (smart working, didattica a distanza ed altro...).

Tutto il personale strutturato in servizio (personale docente, ricercatori, personale tecnico amministrativo) deve avere effettuato almeno la **prima dose del vaccino entro il 31 gennaio**.

Si riporta il seguente schema per le modalità di accesso alle sedi del personale universitario strutturato (tempo determinato o indeterminato con un contratto di tipo subordinato) soggetto all'obbligo vaccinale:

- **Il 1° febbraio 2022** il personale in servizio, sia in presenza che da remoto, deve essere in possesso:
- del *Super Green Pass* (o *Green Pass rafforzato*) valido, derivante da ciclo vaccinale concluso;
 - certificato di avvenuta vaccinazione e il *Green Pass* base da tampone, nel caso di ciclo vaccinale in atto (prima dose da meno di 15 gg e green pass non ancora attivo);
 - la ricevuta della prenotazione della vaccinazione effettuata entro il 31 gennaio 2022 e il *Green Pass* base da tampone. In questo caso il dipendente è tenuto a lasciare all'incaricato del controllo le proprie generalità.

In caso di mancato adempimento all'obbligo vaccinale il dipendente sarà sospeso dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Si comunica, inoltre che il MUR ha chiesto al Ministero della Salute l'aggiornamento delle modalità operative per consentire una piena interoperabilità con i sistemi informativi delle università, al fine dei controlli dell'obbligo vaccinale.

Si ricorda, che dal 1° febbraio 2022, per effetto dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, la durata del Green Pass da ciclo vaccinale è stata ridotta a sei mesi dalla data dell'ultima somministrazione. Per cui coloro che avessero ricevuto l'ultima dose per immunizzarsi da oltre 6 mesi, dovranno fare una ulteriore dose di vaccino per prorogare, di ulteriori 6 mesi, la validità del proprio green pass.

Restano valide le esenzioni dalla vaccinazione che può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, e attestate anche dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Si ricorda infine, che lo stesso decreto-legge introduce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, **dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri soggiornanti o comunque presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto **il cinquantesimo anno di età**. L'obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022.

Il Rettore
(F.to Prof. Alberto Carotenuto)